



CITTA' DI VIBO VALENTIA

89900 - Vibo Valentia Piazza Martiri d'Ungheria - P.I. 00302030796

Tel. 0963/42061 Centralino 0963/599111 Fax 0963/43877

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "AMERIGO VESPUCCI"-VIBO VALENTIA MARINA
Prot. 0005238 del 07/12/2020
04 (Entrata)

Ordinanza Sindacale n. 1818

Del 07.12.2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente. Emergenza COVID-19

Sospensione attività didattica in presenza dal 9 al 22 dicembre 2020.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis, e dell'art. 4;

Il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" e in particolare, l'articolo 1, comma 1;

Il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (VE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che tra l'altro, proroga al 31 gennaio 2021;

Il DPCM del 13 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Il DPCM del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Il DPCM del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

L'ordinanza del Ministero della Salute n. 17167 del 21.08.2020 avente ad oggetto "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi dell'infanzia";

Visto il DPCM 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'ordinanza del Ministro per la Salute del 5 dicembre 2020 con la quale la Regione Calabria è fatta rientrare tra i territori per i quali si applicano le misure di contenimento di cui all'art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020;

Visto il Decreto Legge 2 dicembre 2020 "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19" pubblicato nella G.U. Serie generale n. 299 del 2.12.2020 in vigore dal 3.12.2020;

Visto il DPCM 3 dicembre 2020 pubblicato sulla G.U. del 4 dicembre 2020;

CONSIDERATO

Con l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 93 del 6 dicembre 2020 con cui sono state assunte ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato dato atto che "l'andamento epidemiologico regionale è in rapida evoluzione e appare necessario mantenere elevato il livello di precauzione, di contenimento dei contagi e mitigazione della curva epidemica in tutti i territori provinciali";

Con la medesima ordinanza è stato ritenuto necessario "prorogare l'efficacia di quanto disposto al punto 2 dell'Ordinanza n. 82/2020 come prorogata con l'ordinanza n. 88/2020 riguardo la sospensione dei ricoveri in elezione e, quindi, differibili, all'interno delle strutture ospedaliere pubbliche, sia di area medica che di area chirurgica, ivi compresi quelli in intramoenia";

Con propria nota prot. n. 52775 del 3.12.2020 è stato richiesto all'ASP un aggiornamento circa l'attuale situazione epidemiologica inerente la Città capoluogo e l'ambito provinciale, in particolare "se perdurano le criticità in precedenza segnalate al fine di valutare l'adozione di un provvedimento in merito alla ripresa o meno delle attività scolastiche in presenza".

Preso atto della nota dell'ASP di Vibo Valentia, prot. n. 0052382 del 04.12.2020, pervenuta al protocollo del Comune in pari data, con la quale testualmente:

- Considerato che a tutt'oggi persiste un rischio di contagio medio-alto, per cui bisogna rallentare la curva di crescita del contagio stesso e si rende necessario, pertanto, ridurre le occasioni di spostamento delle persone fisiche tra i quali gli spostamenti per assicurare l'attività didattica in presenza;
- Atteso che è opportuno tenere presente il possibile impatto del contagio familiare rispetto alla frequenza delle attività didattiche dei bambini;
- Considerato che a seguito della riapertura delle scuole con la didattica in presenza si rischia di determinare un continuo aumento della diffusione epidemica, atteso che le scuole rappresentano un luogo di aggregazione in cui il rispetto del distanziamento interpersonale è complicato e la possibilità di trasmissione del contagio di origine domiciliare è amplificata;

- Preso atto che gli studi scientifici internazionali evidenziano come la sospensione delle attività didattiche scolastiche possa nel medio ridurre di circa il 15/24% la capacità di riproduzione del virus;
- Considerato che tale incremento si è verificato anche nel comparto scolastico;
- Tenuto conto che pur essendo in atto un lieve miglioramento della curva dei contagi, i valori permangono ancora alti;

Suggerisce la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado fino al 22 dicembre 2020;

Preso altresì atto della nota pervenuta in data 7 dicembre 2020 protocollo n. 53376 alla FIMP Federazione Italiana Medici Pediatri con la quale, alla luce delle criticità segnalate nella stessa nota, conclusivamente si comunica che "il parere non è favorevole alla riapertura delle scuole almeno nel periodo prenatalizio";

Considerato che tra le altre criticità segnalate dalla FIMP particolare rilievo assume la circostanza che "le scuole non sono contagianti, ma contagiate, essendo i bambini asintomatici vettori della trasmissione che avviene prevalentemente in famiglia";

Considerato l'aumento complessivo dei contagi sul territorio provinciale e preso atto che le scuole della Città, anche quelle primarie e secondarie di primo grado, sono altamente frequentate anche da una popolazione scolastica proveniente da comuni vicini elevando pertanto il rischio di diffusione del virus;

Considerato che tutti gli istituti scolastici hanno avviato l'attività didattica a distanza e che a fronte della compressione, peraltro limitata a soli dieci giorni, del diritto degli alunni all'istruzione in presenza vi è l'interesse-dovere di prevenzione e tutela della incolumità e salute pubblica, specialmente nell'attuale fase pandemica;

Sentiti i Dirigenti anche quali elementi di raccordo con le famiglie attraverso i Presidenti dei Consigli di Istituto, i quali concordano sulla opportunità, nell'attuale quadro epidemiologico e sanitario, di sospendere le attività scolastiche in presenza fino al 22 dicembre compreso;

Avuta garanzia da parte dei medesimi Dirigenti sulla prosecuzione dell'attività didattica in presenza da parte degli alunni diversamente abili ove i genitori ne facciano richiesta;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art.32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) ed in particolare comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

Dato atto che alla luce di tutto quanto sopra ricorrono le condizioni per poter sospendere in via precauzionale e transitoria le attività didattiche in tutti i plessi scolastici della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado della Città di Vibo Valentia ivi compresi gli istituti paritari;

Visto l'art. 18 D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

Per i motivi di cui in premessa,

ORDINA

La sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza, per tutte le Scuole dell'Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado del territorio comunale, ivi compresi gli istituti paritari, dal 09.12.2020 fino al 22.12.2020 compreso.

Inoltre

DISPONE

che i Dirigenti scolastici del territorio comunale, in ossequio ai protocolli ministeriali:

- a) tengano informati gli uffici dell'ASP competenti circa notizie di eventuali casi di positività di loro conoscenza e comunichino, altresì, eventuali notizie utili a favorire una più approfondita conoscenza della situazione epidemiologica;
- b) facciano effettuare, prima della riapertura, la sanificazione di tutti i plessi.

DEMANDA

ai Dirigenti scolastici del territorio comunale e d'intesa con gli stessi, per l'organizzazione della didattica a distanza e per eventuali diverse soluzioni didattiche rivolte agli alunni con particolari esigenze e/o diversamente abili, quali ad esempio gli alunni affetti dal disturbo dello spettro autistico.

DISPONE

- 1) che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- 2) che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC affinché ne diano esecuzione e la rendano nota con affissione di copia all'ingresso di ogni plesso e con pubblicazione sui propri siti istituzionali.
- 3) che sia comunicata, a mezzo PEC:
al Prefetto della Provincia di Vibo Valentia;
al Questore di Vibo Valentia;
al Comando di Polizia Locale di Vibo Valentia;
all'ASP di Vibo Valentia;
- 4) la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web dell'Ente ed all'Albo Pretorio.

DÀ ATTO

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Avv. Maria LIMARDO

